

**REGOLAMENTO (CEE) N. 755/93 DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 marzo 1993**  
**che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 363/93 (2) in particolare l'articolo 10,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3858/92 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 456/93 (4);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3858/92 ai dati ed alle quotazioni di

cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono fissati conformemente all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 aprile 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

(2) GU n. L 42 del 19. 2. 1993, pag. 1.

(3) GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 76.

(4) GU n. L 49 del 27. 2. 1993, pag. 53.